ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO PROVINCIALE DI
NAPOLI

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

……FORMARE….INFORMANDO……ovvero…….....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 25/2012

18 Giugno 2012 (*)

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli…….

Oggi parliamo di……

COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI MAGGIO 2012

E' stato reso noto l'indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Maggio 2012. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Maggio 2012 è pari a **1,778846** e l'indice Istat è **105,6**.

LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE CHE RICHIEDE RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE MAI EFFETTUATE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 7096 DEL 9 MAGGIO 2012

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 7096 del 9 maggio 2012**, ha ritenuto **legittimo il licenziamento del dipendente che**, ***al fine di conseguire un indebito rimborso***

spese, **aveva dichiarato di aver effettuato**, *a titolo di trasferta*, **spostamenti lavorativi mai avvenuti**.

Nel caso *de quo* un dipendente di un istituto di credito, dopo essere stato soccombente nella fase del Merito, ricorreva ai Giudici nomofilattici affinché fosse accertata l'illegittimità del licenziamento per giusta causa comminatogli per avere dichiarato trasferte lavorative, motivate dalla necessità di recarsi dal notaio per delle pratiche di protesto, che, nella realtà, non erano mai avvenute.

Orbene, gli Ermellini, nell'avallare il *decisum* dei gradi di merito, hanno statuito la legittimità del licenziamento irrogato, sottolineando che, **al fine di determinare la sussistenza o meno della giusta causa di licenziamento, e della connessa imprescindibile proporzionalità addebito/sanzione ex art. 2106 c.c., è necessario valutare ogni condotta del lavoratore che possa essere idonea a ledere il rapporto fiduciario datore/lavoratore,** a prescindere dal fatto che la stessa sia ricompresa nella elencazione, avente carattere esemplificativo e non esaustivo, di cui al CCNL di categoria.

Inoltre, secondo i Giudici di Piazza Cavour, **la valutazione dei comportamenti** del subordinato non può essere effettuata in modo astratto, ma deve, invero, essere adeguata al singolo caso in esame, di modo da **costituire un apprezzamento unitario e sistematico della gravità dei comportamenti addebitati soppesando anche la possibilità del futuro corretto adempimento lavorativo e l'inclinazione del lavoratore a conformarsi ai fondamentali obblighi di diligenza, correttezza e buona fede che il rapporto di lavoro richiede**.

IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO E' LEGITTIMO SE LA SOPPRESSIONE DEL POSTO DI LAVORO E' EFFETTIVAMENTE E STABILMENTE ATTUATA.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 7474 DEL 14 MAGGIO 2012

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 7474 del 14 maggio 2012,** ha chiarito che in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo **il recesso del datore di lavoro è da considerarsi illegittimo se non si verifichi un'effettiva soppressione del posto di lavoro*.***

Nel caso in esame, **una lavoratrice era stata licenziata perché**, secondo la prospettazione del datore di lavoro, **la soppressione del suo posto avrebbe realizzato una più efficiente ed economica organizzazione aziendale.**

Nel corso del giudizio di merito, **era emerso** – invece - **che il datore di lavoro aveva proceduto ad assumere con più contratti a tempo determinato**, e **da ultimo**, con contratto **a tempo indeterminato**, **una nuova lavoratrice alla quale erano state assegnate le mansioni della dipendente licenziata**.

Orbene, ***i Giudici di Piazza Cavour nel dichiarare illegittimo il licenziamento***, con la sentenza *de qua*, ***sono tornati a ribadire alcuni importanti principi che devono essere osservati in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, al fine di superare il vaglio di legittimità.***

In particolare, gli Ermellini hanno rilevato che ***il licenziamento*** determinato dalla soppressione del posto lavorativo a cui è addetto il lavoratore licenziato, ***è giustificato solo ed in quanto vi sia l'effettiva stabile soppressione del posto di lavoro e l'impossibilità di poter diversamente utilizzare il dipendente.*** Per cui ***il giudice***, per determinare la legittimità di un tale genere di licenziamento, ***deve compiere un'analisi della organizzazione aziendale, ossia la verifica, sul piano della effettività, della causa giustificatrice posta a base del licenziamento medesimo, senza valutare – stante il chiaro disposto di cui all'art. 41 della Costituzione - l'opportunità della scelta organizzativa del datore di lavoro.***

Pertanto, nel caso in specie, la stipula dopo il licenziamento di successivi contratti di lavoro per lo svolgimento di mansioni inerenti la posizione di lavoro soppressa ***rivela l'esigenza dell'azienda di continuare ad aver bisogno, nel suo assetto organizzativo, della posizione lavorativa cessata, per cui l'atto di recesso del datore di lavoro è illegittimo.***

LA CRITICA NEI CONFRONTI DEL PROPRIO DATORE DI LAVORO, ANCORCHE' ASPRA, NON E' DISCIPLINARMENTE SANZIONABILE SE NON LEDE IL DECORO E TRAVALICA LA VERITA' OGGETTIVA.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 7471 DEL 14 MAGGIO 2012

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 7471 del 14 maggio 2012**, ha ribadito che **il lavoratore può legittimamente criticare il proprio datore di lavoro**, ***ancorché in***

maniera "aspra", **a condizione che non travalichi**, ***mediante dolo o colpa grave***, **la soglia della verità oggettiva** e, dunque, **leda la dignità dello stesso**.

Nel caso *de quo* un lavoratore, nominato R.S.A., si vedeva comminare due diversi provvedimenti sospensivi dopo aver manifestato al datore di lavoro, in modo "*esagitato*", alcune irregolarità riscontrate nell'appalto presso il quale era adibito.

La Corte di Appello, nel rettificare il deliberato di I grado, **aveva giudicato illegittime le sospensioni disciplinari** ritenendo che **il comportamento del lavoratore potesse essere pacificamente ricondotto nei limiti del normale diritto di critica**.

Orbene, i Giudici di Piazza Cavour, nell'avallare il *decisum* di appello, hanno avuto modo di sottolineare come sia la stessa Carta costituzionale a garantire, art. 21, il diritto di critica ponendo il limite al suo esercizio.

Infatti, la critica **non deve esternarsi in comportamenti, connotati da dolo o colpa grave, che possano ledere il decoro e la dignità del datore di lavoro oltrepassando il limite della verità oggettiva**.

Infine, i Giudici di legittimità hanno avuto modo di sancire che, **non configurandosi in tale fattispecie un danno *in re ipsa*, il lavoratore,** che per effetto di un comportamento scorretto e/o ostruzionistico del datore di lavoro, lamenti di avere subito un danno non patrimoniale, **deve fornire la prova concreta della lesione patita**, quale violazione dell'integrità psico-fisica, non essendo sufficiente, *ex adverso*, un generico riferimento alla frustrazione personale e al discredito patito nell'ambiente di lavoro.

VALIDA LA NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI NEL DOMICILIO FISCALE NOTO SE IL CONTRIBUENTE NON HA COMUNICATO LE VARIAZIONI INTERVENUTE ALL'UFFICIO TRIBUTARIO.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 8637 DEL 30 MAGGIO 2012

La Corte di Cassazione – Sezione tributaria -, **sentenza n° 8637 del 30 maggio 2012**, ha affermato che **la mancata comunicazione, e le successive variazioni, del domicilio fiscale da parte della società contribuente legittima l'Agenzia delle Entrate ad eseguire le notifiche presso il domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente ricorrendo alla forma semplificata di cui all'art. 60 lettera e) del D.P.R. 600/1973.**

Ecco brevemente i fatti.

L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza con la quale il giudice del gravame, nel rigettare l'appello proposto dall'Ufficio, aveva confermato la decisione del giudice di primo grado di illegittimità di alcune cartelle di pagamento impugnate dal contribuente per ***difetto di notifica degli avvisi di accertamento prodromici***.

La società destinataria era risultata sconosciuta al dichiarato domicilio fiscale, causa mancata comunicazione di variazione, e il procedimento di notificazione non era proseguito presso il risultante domicilio del legale rappresentante, ma si era perfezionato ai sensi dell'art. 60, lettera e) D.P.R. n. 600/73 (*id:* affissione albo comune).

Orbene, ***gli Ermellini hanno affermato che la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicare all'Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto Ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni.***

Pertanto, in caso di ***trasferimento non comunicato al Fisco***, ***l'ufficio potrà legittimamente continuare a inviare le notifiche nell'ultimo domicilio fiscale noto, eventualmente nella forma semplificata di cui all'art. 60, comma 1 lettera e) del D.P.R. 600/1973*** (cfr. Cass. n. 1206/09).

Inoltre, in riferimento alla notifica di atti ***alle società commerciali, gli atti tributari devono essere notificati al contribuente*** (*id*: persona giuridica) ***presso la sede della stessa***, entro l'ambito del domicilio fiscale, secondo la disciplina dell'art. 145, comma 1, c.p.c..

Qualora tale modalità risulti impossibile, si applica il successivo comma 3, e la notifica dovrà essere eseguita ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

In conclusione, per le considerazioni di cui sopra i Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto che, nel caso in specie, ***il perfezionamento della notifica dei prodromici avvisi di accertamento era avvenuto del tutto legittimamente e conformemente ai dettami di cui al citato art. 60.***

Il ricorso dell'Amministrazione finanziaria è stato, pertanto, accolto.

CONFIGURA IL REATO DI FALSO IN ATTO PUBBLICO L'EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI PROROGA DELLA PROGNOSI SENZA LA VERIFICA OGGETTIVA DEL DECORSO DELLA MALATTIA.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 18687 DEL 15 MAGGIO 2012

La Corte di Cassazione, Sez. V Penale, **sentenza n° 18687 del 15 Maggio 2012**, ha affermato che **configura reato di falso ideologico la proroga da parte del medico della prognosi di decorso di una malattia senza visita.**

Nella vicenda in esame, **la Corte di Appello di Milano aveva** sovvertito la pronuncia di primo grado e **condannato un medico di base,** convenzionato con il servizio sanitario nazionale, per aver **rilasciato un certificato** medico di **proroga della prognosi sulla scorta dei sintomi comunicati telefonicamente** dalla paziente.

Invero, **sosteneva il professionista**, **non sussisterebbe il reato** contestato in quanto, **sulla base della propria esperienza** pluridecennale, nonché della visita medica effettuata pochi giorni prima, si **poteva legittimamente ritenere in scienza e coscienza**, come riferito dalla paziente, **ancora sussistente la malattia**.

La Suprema Corte, adita dal medico di base, **confermando l'esito del giudizio di appello**, **ha precisato** che **la falsa attestazione attribuita al medico** non **attiene** tanto alle condizioni di salute del paziente, quanto piuttosto **al fatto che egli ha emesso il certificato senza effettuare una previa visita e senza alcuna verifica oggettiva delle sue condizioni di salute.**

Non è infatti **consentito**, **al sanitario di effettuare valutazioni** o prescrizioni semplicemente **sulla base di dichiarazioni effettuate per telefono dai suoi assistiti**.

Ciò rende **irrilevanti le considerazioni fatte dal professionista** sulla asserita effettività della malattia.

Gli Ermellini hanno altresì stabilito che, una volta ritenuta la falsità della certificazione medica, ne discende necessariamente **la responsabilità della paziente per aver fatto uso dell'atto falso.**

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

(*) **Rubrica contenente informazioni <u>riservate</u> ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HA REDATTO QUESTO NUMERO **LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA *FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO*.**